

Ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 ottobre 1994¹ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹ L'importo minimo di un rimborso ammonta a 10 000 franchi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ **RS 831.411**



Commento alla modifica dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA)

La presente modifica di ordinanza dà seguito al postulato Zanetti [14.3210](#) Riduzione dell'importo minimo di rimborso secondo l'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni, adottato dal Consiglio degli Stati il 13 giugno 2014.

Art. 7 cpv. 1: nella sua versione vigente, l'OPPA fissa un importo minimo di 20 000 franchi sia per il versamento anticipato che per il suo rimborso. Con la presente modifica l'importo minimo per il rimborso di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) viene ridotto a 10 000 franchi. Non tutti gli assicurati, infatti, dispongono di mezzi finanziari sufficienti per rimborsare 20 000 franchi in un'unica rata. Questo importo può risultare troppo elevato per alcuni assicurati e quindi indurli a rinunciare al rimborso, il che va evitato. La riduzione dell'importo minimo ha lo scopo di incentivare gli assicurati a rimborsare maggiormente i prelievi PPA, in modo che possano disporre di un avere di previdenza più elevato al momento del pensionamento, il che contribuirà a ridurre il rischio di dover ricorrere alle prestazioni complementari (cfr. rapporto esplicativo sulla riforma delle prestazioni complementari, n. 2.1.1.1, pag. 23). Nel 2007–2008, l'importo complessivo dei rimborsi ammontava a circa il 10 per cento di quello dei prelievi PPA (cfr. [rapporto sulla politica di promozione della proprietà d'abitazioni in Svizzera, pubblicato \[in francese e in tedesco\] dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dall'Ufficio federale delle abitazioni, allegato 2, pag. 47 della versione francese](#)), mentre dal 2013 al 2015 la quota dei rimborsi corrispondeva a circa il 25 per cento dei prelievi effettuati nel periodo in questione. In questo contesto, va precisato che l'importo minimo del prelievo anticipato resterà pari a 20 000 franchi (art. 5 cpv. 1 OPPA), dal momento che occorre evitare il prelievo di importi troppo esigui dal 2° pilastro. Inoltre, in generale per qualsiasi progetto immobiliare è indispensabile una somma di almeno 20 000 franchi.

Fissando l'importo minimo per il rimborso a 10 000 franchi si intende inoltre evitare la proliferazione di rimborsi troppo esigui, che causerebbero un onere amministrativo eccessivo non solo agli istituti di previdenza ma anche all'Amministrazione federale delle contribuzioni e alle autorità fiscali cantonali, che ad ogni rimborso PPA devono procedere alla restituzione (parziale) dell'imposta riscossa sul prelievo anticipato. La riduzione dell'importo minimo potrebbe generare un certo aumento dell'onere amministrativo per gli istituti di previdenza e per le autorità fiscali summenzionate, ma esso dovrebbe poter essere gestito con le risorse attualmente disponibili se saranno adottate le misure opportune (p. es. il potenziamento dell'automatizzazione delle operazioni).